

ACCORDO DI FINANZIAMENTO

(ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento UE n. 1303/2013)

TRA

la **REGIONE CALABRIA**, con sede legale in Catanzaro, Viale Europa, Località Germaneto, codice fiscale 02205340793, rappresentata dal Dott. Paolo Praticò, codice fiscale, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione Calabria, in qualità di Direttore Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori Culturali",

E

la **FINCALABRA SpA**, con sede legale in Catanzaro, Località Germaneto, Viale Europa snc c/o Cittadella regionale, numero di codice fiscale, di partita IVA e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro 01759730797, rappresentata dall'Avv. Alessandro Zanfino, codice fiscale ZNFLSN78C19D086I, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della predetta società

VISTO

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di

- riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - gli Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari 2016/C 276/01, Sezione 3.5;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra le Imprese beneficiarie e l'Autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014;
 - la Guida all'attuazione dello strumento finanziario EGESIF_14_0041-1 dell'11.02.2015: Guidance for Member States on Article 37(4) CPR – Support to enterprises/working capital;
 - Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea” (2016/C 262/01) del 19/7/2016);
 - Comunicazione della Commissione C(2022) 7945 del 28/10/2022, cosiddetto “Temporary framework Ucraina”;
 - l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano ed adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito "Fondi SIE");
 - la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020; la D.G.R. dell'01.12.2015, n. 501 con la quale si è preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020; la D.G.R. del 24.02.2016, n. 45 con la quale si è preso atto del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e dell'Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 “Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario;
 - la D.G.R. del 28.12.2016, n. 551 con la quale si è preso atto del parere formulato dall'Autorità di Audit del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 ai sensi dell'art. 124, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (All. V Reg. (UE) n. 1011/2014) ed ha designato l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE, con l'impegno a realizzare un Piano di azione;
 - la deliberazione n. 302 del 11 agosto 2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato la “Strategia Regionale per l'innovazione e la Specializzazione Intelligente 2014/2020” della Calabria, condizionalità ex ante per l'approvazione del nuovo Programma Operativo Regionale per il periodo 2014/2020;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011) Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Attuazione del Piano di azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n.

- 302 del 11 agosto 2015 – Approvazione del documento finale Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17 marzo 2017 recante “Approvazione delle Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020”;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 263 del 28.6.2018 recante “POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020. Revisione del Programma”;
 - la Decisione di esecuzione C(2019) 1752 final del 28.2.2019 con la quale la Commissione Europea ha approvato modifiche alla Decisione di esecuzione C(2015) 7227;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 118 del 2.4.2019 di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2019) 1752 final del 28.2.2019;
 - la Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20.8.2019, con la quale la Commissione Europea ha assentito l’attribuzione della riserva di efficacia dell’attuazione per tutti gli Assi del POR Calabria FESR 2014/2020 che hanno conseguito gli obiettivi di performance, ai sensi degli artt. 20 – 21 – 22 del Reg. (UE) 1303/2013;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 541 del 25.11.2019 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Decisione di riprogrammazione C(2019) 1752 final del 28.2.2019. Allineamento del Piano Finanziario”;
 - la Decisione di Esecuzione C(2020) 1102 final del 20.2.2020 con la quale la Commissione Europea ha approvato modifiche alla Decisione di esecuzione C(2015) 7227; la Decisione di Esecuzione C(2020) 1102 final del 20.2.2020 con la quale la Commissione Europea ha approvato modifiche alla Decisione di esecuzione C(2015) 7227;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 9.4.2020 recante “Presenza d’atto della Decisione di esecuzione C(2019) 6200 final del 20.8.2019 e della Decisione di Esecuzione C(2020) 1102 final del 20.2.2020. Approvazione Piano Finanziario”;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 23.6.2020 con oggetto “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Approvazione modifiche Piano Finanziario articolato per Assi Prioritari e per Azioni D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii.”;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 290 del 19.10.2020 recante “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” ai sensi del Regolamento 1303/2013. Modifiche al SI.GE.CO e al Manuale per la selezione delle operazioni, approvati con DGR n. 492 del 31.10.2017 e successivamente modificati con la DGR n. 340 del 26.07.2019, con DDS n. 9651 del 06/08/2019 e DDS n.2728 del 15/03/2022;
 - la D.G.R. n. 320 del 26.10.2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Presa d'atto della proposta per la revisione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 - Coronavirus Response Investment Initiative - (CRI) Modifiche al Reg (UE) 1303/2013 e 1301/2013 approvata dal “Comitato di Sorveglianza del Programma” con cui è stata approvata riprogrammazione del Piano Finanziario del PO, ai sensi dell’art. 30, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dall’art. 2 del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020, per l’attuazione delle misure atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica e dare attuazione all’accordo stipulato il 27 luglio tra il ministero per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Calabria;
 - la Decisione di Esecuzione della Commissione UE del 24.11.2020 n. 8335 final recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo “Calabria” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Calabria in Italia CCI 2014IT16M2OP006;
 - la D.G.R. n. 474 del 15.12.2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 8335 final del 24.11.2020;

- DGR n. 40 del 16 febbraio 2023 di Presa d'atto della proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020;
- Nota n. 74850 del 16 febbraio 2023 del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali di richiesta variazione anticipata tra i capitoli delle azioni 6.7.1 e 3.1.1;
- la DGR N..... del..... di Istituzione Fondo FOSIEG e approvazione schema Accordo finanziamento;
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, per la specifica disciplina dell'istituto dell'affidamento in house;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 concernente il Codice dei contratti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 175/2016 concernente il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti

TUTTO CIO' PREMESSO

che costituisce comunque parte integrante e sostanziale del presente Accordo,
si conviene quanto segue:

Art. 1 - Preambolo

Nome del paese/della regione Identificazione dell'autorità di gestione	Ragione Calabria Autorità di Gestione: Dirigente Generale Dipartimento Programmazione
Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma Titolo del programma correlato	2014IT16M2OP006 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 - POR Calabria FESR FSE
Sezione pertinente del programma facente riferimento allo strumento finanziario	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 - POR Calabria FESR FSE – Azione 3.1.1
Nome del fondo SIE	FESR
Identificazione dell'asse prioritario	Asse 3
Regioni in cui è attuato lo strumento finanziario (livello NUTS o altro)	ITF6 – Calabria
Importo stanziato dall'autorità di gestione per lo strumento finanziario Importo proveniente dai fondi SIE	Fondo regionale di Sostegno Servizi Essenziali "Fondo FOSIEG" € 17.366.800,00 (QUOTA UE 79,03%)
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche (contributo pubblico del programma)	Fondo regionale di Sostegno Servizi Essenziali "Fondo FOSIEG" € 4.633.200,00 (QUOTA STATO 21,05%)
Importo proveniente da fonti nazionali private (contributo privato del programma)	N.A.
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche e private al di fuori del contributo al programma	N.A.
Data d'inizio prevista dello strumento finanziario	20/02/2023
Data di completamento prevista dello strumento finanziario	30/06/2024
Recapiti delle persone di contatto per le comunicazioni tra le parti	Regione Calabria: _____ Fincalabra S.p.A.:

--	--

1. Il presente Accordo disciplina la costituzione ed il funzionamento del Fondo regionale di Sostegno Servizi Essenziali “Fondo FOSIEG”, di seguito anche il “Fondo”, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, Asse 3.
2. Lo strumento finanziario è finalizzato a:
 - I. sostenere il finanziamento di imprese che hanno in gestione servizi essenziali in condizioni di monopolio legale sostanziale (anche con problematiche di crisi di liquidità temporanee e/o con procedure di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f.);
 - II. offrire alle suddette imprese un accesso più agevole ai finanziamenti, anche in ottica di sostegno al riequilibrio e al rafforzamento su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, mettendo a disposizione maggiori fondi a condizioni di mercato, utilizzando il tasso fisso, applicato da Cassa Depositi e Prestiti (www.cdp.it) ai finanziamenti pubblici “prestiti ordinari” a 10 anni, con inizio ammortamento al primo gennaio anno successivo;
3. Il contributo dei programmi dei fondi SIE all'entità delegata FINCALABRA S.p.A. (d’ora in avanti, anche Fincalabra) non esclude finanziamenti disponibili presso altri investitori privati o pubblici.
4. Il presente Accordo disciplina il rapporto tra la REGIONE CALABRIA e FINCALABRA S.p.A. in merito alla gestione ed al monitoraggio dei Fondi sopra richiamati.
5. FINCALABRA S.p.A. svolge il ruolo di entità delegata dei Fondi sopra richiamati, in regime di mandato per conto della REGIONE CALABRIA ma senza spendita del nome. Nell'attuazione delle operazioni FINCALABRA S.p.A. si impegna a:
 - a) garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo di finanziamento;
 - b) definire e predisporre le disposizioni attuative degli strumenti ed i relativi Accordi di investimento con i soggetti beneficiari, in conformità alla strategia di investimento;
 - c) realizzare un’adeguata informazione e pubblicità in conformità alle disposizioni dei Regolamenti dell’Unione europea sui Fondi SIE;
 - d) garantire, nella selezione degli interventi da finanziare, coerenza e conformità con le norme comunitarie – in particolare con l’articolo 6 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014;
 - e) procedere a supportare la REGIONE CALABRIA nel recupero di eventuali perdite a causa di una violazione da parte di un beneficiario dei suoi obblighi derivanti dall’Accordo di investimento.

Art. 2 - Definizioni

1. Di seguito sono indicate le definizioni dei termini e delle espressioni utilizzate nel presente Accordo di finanziamento, fatto comunque salvo il caso in cui il contesto non richieda una diversa interpretazione:
 - a) AdA: Autorità di Audit;
 - b) AdC: Autorità di Certificazione;
 - c) AdG: Autorità di Gestione;
 - d) CdS: Comitato di Sorveglianza;
 - e) CE: Commissione Europea;
 - f) Costi: Costi e commissioni di gestione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lett. d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 480/2014;
 - g) DG: Direzione Generale;
 - h) Documenti attuativi: Piano aziendale, Avvisi per la selezione delle iniziative;
 - i) Fondo/i: Strumento finanziario ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, costituito ai sensi del presente Accordo di finanziamento;
 - j) FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

- k) PO/POR: Programma Operativo Regionale;
- l) Proventi: Interessi e altre plusvalenze generate ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- m) Destinatario finale: Soggetto che ottiene un sostegno dal/i Fondo/i;
- n) Regione: Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali;
- o) Si.Ge.Co.: Sistema di Gestione e Controllo;
- p) SIE (Fondi): Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- q) UE: Unione Europea.

Art. 3 - Ambito d'applicazione e obiettivo

1. Il Fondo si costituisce come fondo a carattere rotativo, finalizzato a sostenere finanziariamente imprese con le caratteristiche indicate all'Art. 1, punto 2, con l'obiettivo di fornire alle suddette imprese un accesso più agevole ai finanziamenti, mettendo a disposizione maggiori fondi a condizioni di mercato, ad un tasso di mercato definito per come indicato all'Art. 1 punto 2.
2. L'intervento finanziario è concedibile, sotto forma di finanziamento a tasso di mercato fissato come da Art. 1, punto 2, nella misura massima del 100% di un Piano dei Fabbisogni Finanziari, presentato dall'impresa beneficiaria e mirato al riequilibrio e al rafforzamento su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.
3. La strategia di investimento del Fondo è definita come in Allegato A al presente Accordo di finanziamento.

Art. 4 - Obiettivi strategici

1. In coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale dei Fondi SIE, con la strategia di investimento degli strumenti finanziari e dei Fondi ad essi collegati e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato, il Fondo erogherà tipologie di sostegno riconducibile a prestiti a tasso agevolato per come definito all'Art. 1, punto 2.
2. Gli obiettivi strategici sono i seguenti:
Sostegno alle imprese con le caratteristiche indicate all'Art. 1, punto 2, aventi sede/unità locale in Calabria. Miglioramento dei fondamentali di bilancio, miglioramento del merito di credito e conseguente incremento delle opportunità future di accesso ai finanziamenti;
3. Il Fondo offre i prodotti finanziari come definiti in Allegato B al presente Accordo.

Art. 5 - Destinatari finali

1. I destinatari finali sono ammissibili a norma del diritto nazionale e dell'UE, del PO FESR-FSE Calabria 2014-2020 e del presente Accordo di finanziamento.
2. Al momento della firma dell'Accordo di investimento, i destinatari finali soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:
 - a) sono imprese che hanno in gestione servizi essenziali in condizioni di monopolio legale sostanziale (anche con problematiche di crisi di liquidità temporanee e/o con procedure di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f.);

Art. 6 - Vantaggio finanziario e aiuti di stato

1. Il contributo pubblico del Programma al Fondo non costituisce vantaggio per i destinatari finali delle misure di sostegno di cui all'Allegato B al presente Accordo, in relazione ai servizi essenziali erogati dagli stessi ed anche in quanto applica tassi di mercato e rispetta il principio dell'operatore in un'economia di mercato.
2. Gli strumenti di sostegno di cui all'Allegato B sono strutturati in conformità alle disposizioni in materia di aiuti di stato e segnatamente di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea" (2016/C 262/01) del 19/7/2016) e alla Comunicazione della Commissione Comunicazione C(2022) 7945 del 28/10/2022, cosiddetto "Temporary framework Ucraina" sez. 2.1 (ove applicabile)

3. La modifica della norma di riferimento in materia di aiuti di stato per la concessione dei finanziamenti previsti dal Fondo, è oggetto di una eventuale decisione della Regione Calabria.

Art. 7 - Politica degli investimenti

1. Ai fini del presente Accordo, FINCALABRA S.p.A. opera in conformità alla Strategia di Investimento riportata nell'Allegato A.
2. I prodotti finanziari sono descritti nell'Allegato A e nell'Allegato B al presente Accordo, e saranno attuati uniformemente su tutto il territorio della regione Calabria.
3. Gli investimenti sono realizzati nel rispetto dei criteri e vincoli indicati nel presente Accordo nei settori indicati all'Allegato B "Descrizione dello strumento".
4. La Regione Calabria, su proposta di FINCALABRA S.p.A., definisce ulteriori parametri per l'accesso ai finanziamenti.
5. La Regione Calabria, ferma restando il rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di stato e le disposizioni applicabili in materia di Fondi Strutturali per il periodo di programmazione 2014-2020, anche su proposta di FINCALABRA S.p.A., può rivedere gli ambiti settoriali di intervento del Fondo.

Art. 8 - Attività e operazioni

1. Le attività e le operazioni sono descritte nell'Allegato A e B al presente Accordo.
2. L'effetto leva stimato è rappresentato dal rapporto tra l'ammontare di risorse di cui potranno beneficiare i destinatari dello SF e l'ammontare investito da parte delle Istituzioni Europee.
3. FINCALABRA S.p.A., in qualità di Soggetto Gestore del Fondo, svolge le attività necessarie alla attuazione, alla gestione ed al monitoraggio delle misure di finanziamento di cui all'Allegato B, in particolare:
 - a) Gestione degli avvisi pubblici (anche detto "Regolamento Operativo") definiti, approvati e pubblicati dalla Regione Calabria per la selezione delle iniziative;
 - b) Verifica della ricevibilità ed ammissibilità delle domande di finanziamento;
 - c) Adozione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni;
 - d) Erogazione delle risorse alle imprese ammesse a finanziamento;
 - e) Controllo e coordinamento delle attività necessarie alla gestione della misura di finanziamento;
 - f) Gestione dei rientri dei finanziamenti;
 - g) Attività di monitoraggio finalizzate al reporting alla REGIONE CALABRIA delle performance del fondo, del raggiungimento dei target e in generale dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei Fondi;
 - h) Esame delle controdeduzioni e svolgimento dei controlli di cui all'articolo 11 del presente Accordo.
4. Le procedure di recupero sono specificate nell'Allegato C ove è esplicitato anche che, in caso di default, la dotazione finanziaria sarà restituita a FINCALABRA S.p.A. al termine delle procedure di recupero.
5. La remunerazione della liquidità e gli incassi relativi al capitale e interessi sul finanziamento erogato vanno ad incrementare la dotazione del Fondo.

Art. 9 - Risultati attesi

1. Il Fondo contribuisce al raggiungimento dei risultati attesi dell'obiettivo specifico del Programma Operativo, in particolare dell'obiettivo 3.1 .

2. In particolare, per quanto ai risultati attesi, l'obiettivo è un incremento degli investimenti in regione Calabria e degli impieghi delle imprese al 32% entro il 2023.
3. Il Fondo contribuisce al perseguimento, conformemente al Programma Operativo, dell'indicatore di risultato SR18 "Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul PIL".
4. Il Fondo contribuisce al perseguimento, conformemente al Programma Operativo, dei seguenti indicatori di output:
 - a) CO01 – Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno;
 - b) CO03 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni.
5. FINCALABRA S.p.A. produce, nell'ambito della relazione di cui al successivo articolo 21, comma 3, lettera c), del presente Accordo, le informazioni relative al raggiungimento dei risultati attesi di cui al precedente comma.
6. Per quanto attiene la valutazione della performance si rimanda al successivo articolo 22 del presente Accordo.

Art. 10 - Ruolo e responsabilità dell'Ente Gestore

1. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1), del Regolamento (UE) n. 480/2014, FINCALABRA S.p.A. provvede a che:
 - a) i destinatari finali che ricevono sostegno dallo strumento finanziario siano selezionati tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario e la potenziale validità economica dei progetti di investimento da finanziare;
 - b) la selezione dei destinatari finali che ricevono un sostegno è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse;
 - c) i destinatari finali siano informati del fatto che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - d) lo strumento finanziario fornisca sostegno in modo proporzionato e con il minor effetto distorsivo possibile sulla concorrenza, così come previsto nell'Allegato A "Piano aziendale".
2. FINCALABRA S.p.A. garantisce che l'Autorità di gestione non possa essere chiamata a rispondere per somme eccedenti l'importo da essa impegnato a favore dello strumento finanziario.
3. FINCALABRA S.p.A. è responsabile del rimborso dei contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e ad altre plusvalenze generate da tali contributi.
4. FINCALABRA S.p.A. non è tuttavia responsabile del rimborso degli importi di cui al precedente comma, a condizione che dimostri che, in relazione a una determinata irregolarità, siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'irregolarità si è verificata al livello dei destinatari finali;
 - b) sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 480/2014 per quanto attiene ai contributi del programma viziati da irregolarità;
 - c) gli importi viziati da irregolarità non hanno potuto essere recuperati benché FINCALABRA S.p.A. abbia fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.
5. FINCALABRA S.p.A. adotterà le risoluzioni espresse dalla Regione Calabria, in particolare astenendosi dall'eseguire le attività su cui la REGIONE CALABRIA abbia espresso parere contrario.
6. FINCALABRA S.p.A. non è responsabile per i risultati economici e per gli impatti realizzati dalle iniziative finanziate.

7. La responsabilità di FINCALABRA S.p.A. è limitata ai casi di dolo o colpa grave. FINCALABRA S.p.A. non è responsabile nei confronti della REGIONE CALABRIA per i danni indiretti.
8. La responsabilità di FINCALABRA S.p.A. è esclusa per qualsiasi provvedimento adottato sulla base delle direttive impartite dalla REGIONE CALABRIA.
9. Fermi restando gli impegni di FINCALABRA S.p.A. alla realizzazione delle operazioni, la REGIONE CALABRIA si impegna a tenere manlevata ed indenne FINCALABRA S.p.A. da qualsiasi onere, costo e responsabilità della stessa FINCALABRA S.p.A. relativi a diritti vantati da terzi nei confronti di FINCALABRA S.p.A., qualora questi siano dovuti a causa del perseguimento delle operazioni. Tale obbligo della REGIONE CALABRIA sussiste solo nel caso in cui tali costi, oneri e responsabilità non siano stati determinati da dolo, colpa grave o omissioni di FINCALABRA S.p.A., e che quest'ultima si sia comunque diligentemente difesa dalle contestazioni addebitate.

Art. 11 - Gestione e audit dello strumento finanziario

1. La gestione del Fondo è coordinata da FINCALABRA SPA per come definito all'articolo 19.
2. A norma dell'articolo 9 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, l'Autorità di Gestione garantisce che:
 - a) l'operatività dei Fondi sia conforme alla legislazione comunitaria applicabile, alla strategia del POR FESR FSE, alla strategia di investimento dei Fondi e al presente Accordo di finanziamento;
 - b) la spesa ammissibile dichiarata ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sia giustificata da un'adeguata documentazione di supporto;
 - c) le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di operatività dei Fondi in conformità all'articolo 125, paragrafo 4), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. I documenti giustificativi delle spese dichiarate come spese ammissibili sono conservati, dalla AdG e da FINCALABRA S.p.A. nel rispetto delle reciproche competenze, per dimostrare l'impiego dei fondi per le finalità previste, la conformità alla legislazione applicabile ed ai criteri ed alle condizioni di finanziamento nel quadro del PO FESR Calabria 2014-2020.
4. Tali documenti dovranno essere disponibili per le verifiche circa la legittimità e regolarità delle spese dichiarate alla Commissione.
5. I documenti giustificativi che consentono la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione e delle condizioni di finanziamento comprendano almeno:
 - i. documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario;
 - ii. documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno del Programma e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno del Programma in conformità agli articoli 43 e 44 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - iii. i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche;
 - iv. i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 44 e 45 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - v. i documenti relativi all'uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione;
 - vi. i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;
 - vii. i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi piani aziendali e, se del caso, conti annuali di periodi precedenti;
 - viii. le check-list di controllo e le relazioni predisposte da FINCALABRA S.p.A. di cui all'articolo 21 del presente Accordo;

- ix. le dichiarazioni rilasciate dai Destinatari finali ai fini dell'accesso alle misure di finanziamento;
 - x. gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario a favore dei destinatari finali;
 - xi. le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista;
 - xii. le registrazioni dei flussi finanziari tra l'Autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai destinatari finali;
 - xiii. le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del programma erogato a favore del destinatario finale.
6. Le parti si danno atto che l'Autorità di Audit garantisce che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit nel corso dell'intero periodo di programmazione fino alla chiusura nel quadro sia degli audit dei sistemi sia degli audit delle operazioni in conformità all'articolo 127, paragrafo 1), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
 7. Le piste di controllo da utilizzarsi sono quelle definite all'articolo 21, comma 5, del presente Accordo.
 8. Gli strumenti di controllo e monitoraggio del Fondo sono:
 - a) controlli amministrativo-documentali;
 - b) visite di controllo;
 - c) relazioni periodiche.
 9. La documentazione necessaria al corretto monitoraggio del Fondo, di cui al comma 5 ed al comma 8, viene custodita eventualmente anche su supporto informatico.
 10. L'AdG del POR FESR-FSE Calabria 2014-2020 verifica la regolare implementazione del Fondo, svolgendo le funzioni previste dai Regolamenti e declinate nel presente Accordo di finanziamento.
 11. La REGIONE CALABRIA svolge i seguenti compiti, ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013:
 - a) coordina e indirizza la gestione dei Fondi;
 - b) approva i documenti strategici e attuativi dei Fondi;
 - c) approva le relazioni di attuazione di cui all'articolo 21, sentito il Comitato di coordinamento

Art. 12 - Contributo del programma

1. Le risorse in dotazione al Fondo, vengono trasferite in funzione delle necessità operative, su conti correnti bancari specificamente dedicati e costituiscono depositi vincolati per l'esecuzione delle attività previste per la gestione degli stessi, in conformità con il dettato dell'articolo 38, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. La REGIONE CALABRIA trasferisce, rispettivamente al Fondo, dopo la firma del presente Accordo, come previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con le modalità di cui all'articolo 13, una quota della dotazione finanziaria di cui al successivo comma 6.
3. La REGIONE CALABRIA si impegna affinché i fondi disponibili, tenuto conto delle esigenze di bilancio della REGIONE CALABRIA e di avanzamento del PO, siano trasferiti tempestivamente nel Conto Corrente del Fondo, al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi e di consentire a FINCALABRA S.p.A. la gestione corretta dei Fondi. La REGIONE CALABRIA è tenuta a compiere tutte le azioni necessarie affinché i versamenti siano effettuati in conformità alla normativa comunitaria sui Fondi SIE e ad ogni altro Regolamento dell'Unione Europea riguardante gli strumenti finanziari.
4. La REGIONE CALABRIA potrà incrementare la dotazione del Fondo con ulteriori risorse.

5. Le risorse trasferite dalla REGIONE CALABRIA per la costituzione del Fondo rappresentano un deposito vincolato per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.
6. Le risorse sono così attribuite al Fondo:
 - a) Fondo regionale di Sostegno Servizi Essenziali "Fondo FOSIEG": € 22.500.000, a valere sull'Asse 3, Azione 3.1.1.

Art. 13 - Pagamenti

1. L'AdG verificherà che la REGIONE CALABRIA provveda a versare sui conti correnti costituiti secondo quanto disciplinato nel presente Accordo, l'importo stanziato, anche in tranche nel rispetto dei massimali di cui all'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sulla base di quanto esposto in Allegato A al presente Accordo. La documentazione giustificativa di tali versamenti è conservata dall'AdG e da FINCALABRA S.p.A.
2. L'AdG effettua accertamenti sul rispetto degli obiettivi di interesse pubblico previsti dal presente Atto, sulle eventuali irregolarità riscontrate e sul raggiungimento degli obiettivi.
3. L'AdG procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione ad eventuali irregolarità individuate. La rettifica finanziaria consiste in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del POR erogato allo strumento finanziario.
4. L'AdG tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità ed apporta una rettifica proporzionale.
5. Il contributo soppresso mediante apposito atto amministrativo rientra nella dotazione dei PO.

Art. 14 - Gestione dei conti

1. Le Parti concordano che il Fondo sia costituito come "Patrimonio Separato", così come previsto dall'articolo 38, paragrafo 6), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. FINCALABRA S.p.A. attua la gestione contabile del Fondo in conformità con quanto stabilito dall'articolo 38, paragrafo 6), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, mediante contabilità separata.
3. I Conti devono essere utilizzati, impegnati, gestiti o diversamente disposti separatamente dalle altre risorse di FINCALABRA S.p.A., e devono essere destinati all'esclusiva realizzazione delle azioni promosse da ciascun Fondo, in conformità con quanto disposto dal presente Accordo.
4. FINCALABRA S.p.A. può provvedere all'accensione di ulteriori conti o sottoconti da utilizzarsi per l'attuazione dei Fondi; a tali conti si applicheranno le medesime previsioni di cui al presente articolo.
5. FINCALABRA S.p.A. riceve le risorse finanziarie dal POR FESR FSE ai fini della realizzazione delle finalità sottostanti alla costituzione di ciascuno dei due Fondi, ivi compresi i contributi nazionali e regionali, nonché le altre somme eventualmente previste nel presente Accordo.
6. Le operazioni consentite a valere sui Conti del Fondo e su eventuali sottoconti sono le seguenti:
 - a) operazione da effettuare in relazione ai progetti approvati ed ai costi ammissibili, secondo quanto disposto dal presente Accordo;
 - b) gestione dei flussi interbancari per le erogazioni e gli incassi, questi ultimi eventualmente mediante sistemi di addebito automatico da parte dei destinatari finali;
 - c) pagamenti dei costi, in conformità con quanto stabilito al successivo articolo 15;
 - d) operazioni di giroconto tra i conti correnti, al fine della corretta imputazione e rendicontazione dell'operatività dei Fondi;
 - e) qualsiasi altra operazione non prevista ai precedenti punti, espressamente autorizzata, in forma scritta, dalla REGIONE CALABRIA.
7. FINCALABRA S.p.A., con riferimento alle somme trasferite sui conti di cui al comma 6, assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 821/2014.

8. FINCALABRA S.p.A. provvederà a fornire, nelle relazioni periodiche di cui all'articolo 21, informazioni sulle disponibilità dei conti correnti di cui al precedente comma 6, distinti per singola operazione come individuate ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 821/2014.
9. Gli interessi e le altre plusvalenze generate sono utilizzati per le stesse finalità, compreso il rimborso dei costi di gestione e le spese erogate o, in caso di chiusura dello strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o forme di sostegno conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità o di una misura, fino al termine del periodo di ammissibilità.

Art. 15 - Costi amministrativi

1. La REGIONE CALABRIA riconosce che l'esecuzione dell'operazione comporterà dei costi per FINCALABRA S.p.A., ed accetta di assumere tali costi in conformità con quanto in merito previsto dalla normativa comunitaria sui Fondi SIE.
2. I costi di cui al precedente comma maturano a partire dalla data della firma del presente Accordo.
3. I costi che possono essere dichiarati come spese ammissibili sono quelli previsti a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed entro i massimali previsti dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (UE) n. 480/2014.
4. La REGIONE CALABRIA informa il Comitato di Sorveglianza, istituito in conformità all'articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in merito alle disposizioni che si applicano al calcolo dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione allo strumento finanziario. L'AdG produce al Comitato di Sorveglianza relazioni annuali sui costi e sulle commissioni di gestione effettivamente pagati negli anni precedenti.
5. I costi sono prelevati dai fondi disponibili nei conti a seguito di esplicita approvazione da parte della REGIONE CALABRIA delle relazioni presentate da FINCALABRA S.p.A.
6. FINCALABRA S.p.A. e la REGIONE CALABRIA hanno il dovere di vigilare affinché il totale dei costi eleggibili non eccedano i massimali previsti nell'atto delegato agli articoli 12 e 13 del Regolamento (UE) n. 480/2014, e secondo quanto disciplinato nell'articolo 42, paragrafo 5), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
7. Le parti concordano che spetterà a FINCALABRA S.p.A. il rimborso dei costi sostenuti per la gestione dei Fondi da determinarsi secondo la metodologia di rendicontazione proposta da FINCALABRA S.p.A e approvata dalla Regione Calabria.

Art. 16 - Durata e ammissibilità delle spese alla chiusura

1. Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla data della sua sottoscrizione e, salvo recesso anticipato a norma del presente articolo, resta in vigore fino alla data della presentazione della relazione finale di attuazione del Programma Operativo. Entro 6 mesi antecedenti la fine di tale periodo, le parti potranno concordare una possibile estensione della durata del presente Accordo per un ulteriore periodo da concordare.
2. Nel periodo di validità del presente Accordo, ciascuna delle parti può in qualsiasi momento risolvere il presente Accordo con effetto immediato, comunicando all'altra parte la causa di risoluzione. In particolare, e fatte salve le generalità dei motivi, entrambe le parti possono dichiarare un recesso per giusta causa nei seguenti casi:
 - a) la REGIONE CALABRIA può dichiarare un recesso per giusta causa in caso di:
 - I. omissione da parte di FINCALABRA S.p.A. nel rispetto delle strategie di cui alla strategia d'investimento (Allegato A);
 - II. omissione da parte di FINCALABRA S.p.A. nel soddisfare un obbligo sostanziale derivante dal presente Accordo.

- b) FINCALABRA S.p.A. può dichiarare il suo recesso per giusta causa nel caso in cui la REGIONE CALABRIA non abbia soddisfatto uno o più obblighi sostanziali derivanti dal presente Accordo, nel caso in cui tale mancanza impedisca a FINCALABRA S.p.A. di esercitare la corretta gestione dei Fondi.
3. I recessi intervengono se una delle parti invia all'altra una comunicazione circa le cause sopra richiamate e la parte che la riceve non provvede a rimuovere ed eliminare tali cause ostative entro il termine massimo di sessanta giorni a far data dal ricevimento della comunicazione medesima. In caso di risoluzione per giusta causa, l'Accordo potrà essere risolto a seguito di un preavviso di sei mesi di una delle parti.
 4. In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti gli importi relativi ai costi di gestione, ai quali FINCALABRA S.p.A. ha diritto in relazione a periodi precedenti la data di efficacia della risoluzione, sono esigibili e pagabili così come sono altrettanto esigibili e pagabili i costi maturati per le attività svolte, anche se riferibili a periodi successivi alla data di efficacia della risoluzione. FINCALABRA S.p.A. dovrà restituire, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota dei costi di gestione riscossi ma non maturati che riguardano il tempo intercorrente tra la data di recesso o risoluzione e la data di scadenza fissata per l'Accordo.
 5. Alla scadenza o risoluzione del presente Accordo, le risorse dei Fondi sono restituite alla REGIONE CALABRIA o ad un ente nominato dalla REGIONE CALABRIA, ed accreditati in un conto bancario comunicato dalla REGIONE CALABRIA. Tutte le spese sostenute da FINCALABRA S.p.A. in relazione a tale trasferimento sono a carico della REGIONE CALABRIA e devono essere trattenute dai Fondi prima che siano restituiti.
 6. Nel caso in cui si verifichi una situazione eccezionale o evento imprevedibile (un "evento di forza maggiore") al di fuori di qualsiasi controllo delle parti, che impedisca a una di loro di assolvere uno degli obblighi previsti dal presente Accordo, la parte coinvolta nell'evento deve informare l'altra senza ritardo mediante avviso scritto indicando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili.
 7. Le risorse allocate ai Fondi, così come i rimborsi, i recuperi, gli interessi generati, le plusvalenze ed ogni altro tipo di rendimento sono di competenza della REGIONE CALABRIA e vengono impiegati secondo quanto disposto dagli articoli 43, 44 e 45 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per incrementare la dotazione dei Fondi stessi, o di altri strumenti finanziari o comunque per le finalità del POR.
 8. Le risorse ancora disponibili alla chiusura dei Fondi vengono impiegate con le stesse modalità e per le stesse finalità descritte in precedenza.

Art. 17 - Riutilizzo delle risorse erogate dall'Autorità di Gestione (compresi gli interessi maturati)

1. Gli interessi generati dalla giacenza nei conti correnti sono destinati all'incremento del capitale dei rispettivi Fondi, in conformità all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, salvo diversa disposizione comunicata dalla REGIONE CALABRIA a FINCALABRA S.p.A.
2. Le risorse rimborsate allo strumento finanziario sono riutilizzate, per il periodo di ammissibilità del presente Accordo, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nell'ambito dello stesso o di altri strumenti finanziari della REGIONE CALABRIA.
3. Le risorse restituite allo strumento durante il periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che sono imputabili al sostegno del Programma al Fondo, sono utilizzati conformemente alle finalità del programma nell'ambito del medesimo strumento finanziario o in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una

valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.

4. Gli eventuali importi recuperati e le detrazioni delle perdite e gli eventuali pagamenti di interesse saranno utilizzati in conformità con quanto disciplinato agli articoli 44 e 45 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
5. Le parti espressamente convengono che l'importo del debito di FINCALABRA S.p.A. a titolo di rimborso del finanziamento è progressivamente ridotto in misura pari alle perdite subite a seguito di eventuali inadempienze dei beneficiari.
6. FINCALABRA S.p.A. comunicherà l'entità delle perdite e la conseguente consistenza delle somme residue del finanziamento nell'ambito della Relazione di attuazione annuale di cui al successivo articolo 21, comma 3, lettera c).

Art. 18 - Restituzione del capitale

1. Il finanziamento verrà restituito in un'unica soluzione dopo la scadenza del presente Accordo.

Art. 19 - Governance dello strumento finanziario

1. La Regione Calabria e FINCALABRA SPA assicurano di controllare l'applicazione della strategia e la pianificazione degli investimenti, e la conformità delle operazioni con gli obiettivi del Programma Operativo ed i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza.
2. Le Parti riconoscono che la delega al Soggetto Gestore ha effetto esclusivamente per le finalità del presente Accordo e per la governance dei Fondi, e che la stessa non limita i poteri e le responsabilità attribuite, alla REGIONE CALABRIA e all'Autorità di Gestione, dai Regolamenti UE sui Fondi strutturali.
3. La governance dello strumento finanziario si esplica come segue:
 - i. La Regione Calabria approva, su proposta di FINCALABRA S.p.A., di eventuali modifiche o revisioni della strategia e della pianificazione degli investimenti;
 - ii. La Regione Calabria, su proposta di FINCALABRA SPA, apportare eventuali modifiche o revisioni delle disposizioni attuative degli strumenti di ingegneria finanziaria;
 - iii. La Regione Calabria prende atto dei modelli delle relazioni di cui all'articolo 21, comma 3, degli ulteriori documenti di cui al comma 4 del medesimo articolo 21, e approva le relazioni prodotte da FINCALABRA S.p.A. previste all'articolo 21 del presente Accordo;
 - iv. La Regione Calabria approva l'eventuale proposta di FINCALABRA S.p.A., della "Carta dei servizi" dei Fondi relativa alle modalità e standard di qualità che la società si impegna a garantire, con l'intento di monitorare e migliorare costantemente la qualità del servizio;
 - v. La Regione Calabria è responsabile della valutazione delle performance e dell'impatto dei Fondi;
 - vi. La Regione Calabria approva le modalità e gli strumenti di rendicontazione dei costi di cui all'articolo 15 del presente Accordo.
4. La Regione Calabria, in base alle informazioni fornite da FINCALABRA S.p.A., svolge i seguenti compiti:
 - a) monitoraggio ordinario delle diverse prestazioni di FINCALABRA S.p.A. sull'attività dei Fondi, degli effetti sull'economia regionale delle Operazioni dei Fondi, in conformità con gli obiettivi dei Fondi, del Programma Operativo e della Strategia e Pianificazione degli Investimenti;
 - b) fornire indicazioni e raccomandazioni di natura generale a FINCALABRA S.p.A. che riguardino le prestazioni dell'attività dei Fondi, ulteriori sviluppi di attività dei Fondi e/o ulteriori attività dirette ad ottimizzare l'impatto sull'economia regionale, laddove applicabile, dei Fondi e delle relative attività;

5. FINCALABRA S.p.A. può formulare proposte alla Regione Calabria sulle materie di cui al presente articolo.

Art. 20 - Conflitti di interesse

1. È fatto obbligo al personale di FINCALABRA S.p.A., coinvolto nell'attuazione dei Fondi, di operare secondo quanto previsto dal Codice Etico della stessa FINCALABRA S.p.A. pro - tempore vigente. In particolare è fatto obbligo al personale di FINCALABRA S.p.A. di non assumere funzioni o incarichi che possano dar luogo a un conflitto d'interessi con i loro doveri e compiti, e di dichiarare eventuali conflitti di interessi potenziali che possano nascere durante l'espletamento delle proprie funzioni astenendosi dal processo decisionale sulla materia oggetto dei conflitti d'interessi.

Art. 21 - Relazioni e controllo

1. FINCALABRA S.p.A. si impegna a conservare la documentazione a supporto dell'operatività dei Fondi secondo le previsioni della normativa europea e nazionale di riferimento, ed a garantire la previsione, nell'ambito dei contratti che regoleranno l'operazione, che le imprese destinatarie degli interventi finanziati dai Fondi siano obbligate a conservare ed a mettere a disposizione della Commissione Europea, della Corte dei Conti, del Committente o dei soggetti da questa designati, tutta la documentazione e le scritture contabili inerenti le operazioni stesse, nonché a consentire visite e sopralluoghi nel rispetto della stessa normativa.
2. La REGIONE CALABRIA si impegna a collaborare, per gli ambiti di propria competenza, per le attività di attuazione, gestione dei Fondi sopra richiamati implementate da FINCALABRA S.p.A., garantendo che:
 - i. siano fornite tutte le informazioni necessarie e l'assistenza, in conformità con le ragionevoli richieste da parte di FINCALABRA S.p.A., per consentire alla stessa di svolgere l'attività di gestione dei Fondi, in ogni caso in conformità con i termini del presente Accordo e con la normativa di riferimento;
 - ii. FINCALABRA S.p.A. sia informata prima che la REGIONE CALABRIA decida di modificare o cambiare qualsiasi legge, regolamento o atto amministrativo che, a parere ragionevole della REGIONE CALABRIA stessa, possa comportare un mutamento di condizioni rispetto alla disponibilità dei Fondi o alle prestazioni relative ai compiti svolti dagli stessi Fondi, ai sensi del presente Accordo;
 - iii. sia assicurato il rispetto degli obblighi previsti dai Regolamenti UE sui Fondi SIE e dalle altre norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall'esistenza di specifici compiti del FINCALABRA S.p.A. come previsto dal presente Accordo.
3. Tenuto conto della necessità di assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di monitoraggio e controllo previsti a livello UE e nazionale, FINCALABRA S.p.A. si impegna a redigere e trasmettere alla REGIONE CALABRIA, in particolare i seguenti documenti:
 - a) per l'acquisizione dei dati per il monitoraggio IGRUE, una relazione con cadenza bimestrale inerente le domande presentate, le agevolazioni concesse, le erogazioni effettuate e le ulteriori informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nazionale;
 - b) per la trasmissione dei dati finanziari che lo Stato membro è tenuto a sua volta a trasmettere entro il 31 gennaio, 31 luglio e 31 ottobre alla Commissione Europea relativamente a ciascun Programma operativo e per ciascun Asse prioritario a fini di sorveglianza ai sensi dell'articolo 112 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, una Relazione contenente i dati di monitoraggio finanziario relativamente ai due Fondi, nonché, con riferimento alle relazioni al 31 gennaio

ed al 31 luglio, le previsioni dell'importo delle erogazioni per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo, entro il 20 gennaio, il 20 luglio e il 20 ottobre di ogni anno;

- c) la trasmissione di una Relazione di Attuazione Annuale, entro il 28 febbraio di ciascun anno di vigenza del presente Accordo, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, contenente gli elementi definiti dall'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - d) la trasmissione delle informazioni relative alla predisposizione delle domande di pagamento intermedie e finali da presentare alla Commissione Europea per il rimborso, sulla base delle modalità di calcolo previste dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, alle scadenze che saranno definite dalla REGIONE CALABRIA in ragione dello stato di avanzamento della spesa del Programma e del livello di spesa raggiunto dallo Strumento;
4. Al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di controllo previsti a livello UE, nazionale e regionale, FINCALABRA S.p.A. predispone ed invia, entro 45 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento, alla REGIONE CALABRIA, la pista di controllo del Fondo, i modelli delle check list per i controlli sulle operazioni di finanziamento ed i modelli di Relazione di cui al precedente comma 3.
 5. Al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di controllo previsti a livello UE, nazionale e regionale, FINCALABRA S.p.A. si impegna ad effettuare controlli in loco, a campione, nei confronti dei destinatari finali degli interventi, in misura pari ad almeno il 15% e fino ad un massimo del 30% della spesa sostenuta dal Fondo, ed a fornire, alla REGIONE CALABRIA, con cadenza trimestrale, una relazione dettagliata contenente l'esito delle verifiche svolte, le eventuali azioni di recupero credito attivate, le scadenze nonché la situazione finanziaria degli impieghi, degli impegni e delle disponibilità dei Fondi ivi compresa la gestione di liquidità.
 6. La REGIONE CALABRIA, direttamente o tramite soggetto a ciò autorizzato, si riserva di effettuare in ogni momento controlli documentali ed ispezioni presso FINCALABRA S.p.A., allo scopo di verificare lo stato di attuazione del programma di investimento e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
 7. FINCALABRA S.p.A. si impegna a consentire l'accesso ai documenti relativi alla gestione dei Fondi ed alle operazioni sottostanti sia ai rappresentanti della REGIONE CALABRIA, sia della Commissione, della Corte dei conti europea e di qualsiasi altro organismo di controllo europeo, nazionale o regionale all'uopo preposto secondo la normativa vigente.

Art. 22 - Valutazione

1. La misurazione delle performance e dell'impatto dei Fondi è svolta dal Comitato di cui al punto 3 dell'Allegato D del presente Accordo.
2. In particolare, ai fini della misurazione dell'impatto si prenderanno in considerazione indicatori di tipo qualitativo e quantitativo (finanziari e non), definiti in coerenza con gli impatti attesi ma anche rispetto ai metodi di rilevazione, in modo da salvaguardare la comparabilità dei dati e dei risultati. Tali indicatori dovranno permettere di misurare anche le ricadute, in termini di esternalità (positive e negative) sul territorio regionale.
3. La Regione Calabria si esprime sulle performance e l'impatto dei Fondi, ove lo ritenga opportuno, anche sulla base di specifiche attività di valutazione affidate ad un soggetto terzo indipendente individuato con procedura aperta e non discriminatoria.

Art. 23 - Visibilità e trasparenza

1. FINCALABRA S.p.A. adotta adeguate misure informative e pubblicitarie conformemente alle disposizioni dei Regolamenti dei Fondi SIE, al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità dei

finanziamenti forniti dall'Unione in conformità a quanto disciplinato dall'articolo 115 e dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. I progetti verranno selezionati mediante la pubblicazione di appositi avvisi in conformità con la legislazione applicabile in materia, con particolare riferimento agli obblighi previsti dalla norma europea in materia di aiuti di stato applicabile relativamente agli obblighi di comunicazione e trasparenza.
3. Ulteriori attività di informazione e comunicazione sono dettagliate nell'Allegato A "Piano aziendale".

Art. 24 - Esclusiva

1. FINCALABRA S.p.A. è una società per azioni interamente di proprietà regionale e soggetta al controllo della REGIONE CALABRIA ed in possesso dei requisiti necessari per la gestione in house dei Fondi.
2. FINCALABRA S.p.A. concorre, in attuazione dei piani, programmi ed indirizzi della REGIONE CALABRIA, allo sviluppo economico del territorio.
3. FINCALABRA S.p.A., nella sua qualità di società "in house" della REGIONE CALABRIA, è soggetta a poteri di direzione e controllo esercitati dalla REGIONE CALABRIA nell'ambito della normativa di riferimento e disciplinati con appositi atti della Giunta Regionale, pertanto la costituzione di strumenti finanziari può essere prevista solo a seguito di specifico accordo con la medesima REGIONE CALABRIA.

Art. 25 - Risoluzione delle controversie

1. Il presente Accordo è regolato e interpretato in conformità con le leggi vigenti. Per quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia espressamente all'applicazione delle disposizioni del Codice civile e della vigente normativa in materia.
2. Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Catanzaro.

Art. 26 - Riservatezza

1. Ai fini del presente Atto, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal D.Lgs. n. 196/2003 concernente il Testo Unico - Codice Privacy.
2. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari.
3. Le parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente Accordo e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:
 - a) informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
 - b) informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
 - c) informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
 - d) informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o da disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

Art. 27 - Modifica dell'accordo e trasferimento dei diritti e degli obblighi

1. Qualsiasi notifica o comunicazione fra le Parti deve essere inviata a mezzo PEC e/o raccomandata a/r, ai seguenti indirizzi:

Per la REGIONE CALABRIA

Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali

Settore

Cittadella regionale – Viale Europa, Località Germaneto – 88100 Catanzaro

PEC:@pec.regione.calabria.it

Per la FINCALABRA S.p.A.

Asset “.....”

Località Campo snc – 88040 Settingiano (CZ)

PEC: fincalabra@pcert.it

Ognuna delle Parti è tenuta a notificare all'altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato.

2. Il presente Accordo, unitamente agli Allegati, delinea i compiti e le funzioni di FINCALABRA S.p.A. nell'esercizio delle funzioni di carattere pubblico affidate a quest'ultima e costituisce l'insieme dei diritti e degli obblighi delle Parti relativi alla realizzazione dell'operazione oggetto dell'Accordo.
3. FINCALABRA S.p.A. non potrà trasferire l'insieme dei propri diritti ed obblighi derivanti dalla stipula del presente Accordo senza preventiva autorizzazione da parte della REGIONE CALABRIA.
4. Le modifiche al presente Accordo devono essere effettuate in forma scritta.
5. Qualora una o più disposizioni stabilite dal presente Accordo divenissero o dovessero essere ritenute invalide o inefficaci, ciò non determinerà l'invalidità o l'inefficacia delle restanti disposizioni del presente Accordo nella misura possibile ai sensi dell'articolo 1419 del Codice civile.
6. Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme comunitarie che regolano i Fondi SIE o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della REGIONE CALABRIA.
7. Il presente Accordo è stato redatto e firmato in due copie in lingua italiana, ognuna delle quali costituisce un originale autentico.

ALLEGATO A: Piano aziendale dello strumento finanziario, compreso la strategia d'investimento e una descrizione della politica degli investimenti, delle garanzie o dei prestiti

1. La strategia degli strumenti finanziari e dei Fondi ad essi collegati

La strategia di investimento che guida l'attivazione degli strumenti finanziari col supporto di risorse a valere sul POR Calabria FESR FSE 2014-2020, si incentra sulla costituzione del Fondo Fondo regionale di Sostegno Servizi Essenziali "Fondo FOSIEG" con le caratteristiche di seguito descritte.

In un quadro economico regionale caratterizzato dalla necessità di dare una risposta alle difficoltà economico-finanziarie (connesse agli effetti negativi del conflitto russo-ucraino e alla connessa crisi energetica con effetti anche di credit crunch) e di supportare le imprese nel reperire le risorse finanziarie necessarie, appare strategico attivare strumenti finanziari a supporto dell'accesso al credito delle imprese calabresi, con particolare riferimento ad imprese che hanno in gestione servizi essenziali in condizioni di monopolio legale sostanziale, e con problematiche di crisi di liquidità e/o con procedure ex art. 182 bis l.f., cui offrire un accesso più agevole ai finanziamenti, mettendo a disposizione fondi a condizioni di mercato, a fronte di piani di fabbisogni finanziari definiti.

Il Fondo si costituisce come fondo a carattere rotativo, finalizzato a sostenere finanziariamente le imprese che hanno in gestione servizi essenziali in condizioni di monopolio legale sostanziale.

In una prospettiva di sostegno ai servizi essenziali dei cittadini calabresi, il Fondo potrà svolgere un ruolo strategico anche nel migliorare il livello di servizio e rendere disponibile beni essenziali a costi sostenibili ai cittadini.

Il Fondo funge soprattutto da leva per il contrasto alla riduzione della liquidità delle imprese finanziate come diretta conseguenza della contrazione dei fatturati, dell'allungamento dell'incasso dei crediti, dell'appesantimento del ciclo economico e dell'aumento delle insolvenze. In tal modo ne vengono supportati, in un'ottica di miglioramento, i fondamentali economico-finanziari di bilancio, così da aggiungere valore al merito di credito delle banche, aumentando conseguentemente le opportunità future di accesso ai finanziamenti concedibili dal sistema bancario.

Il Fondo così articolato e come appena descritto, appare coerente con l'impianto programmatico di riferimento, ed in particolare col sostegno dell'Asse 3 (OT3FESR) "Competitività dei sistemi produttivi", di diretto interesse per gli strumenti finanziari.

2. Obiettivi e risultati attesi

Come specificato, il Fondo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla strategia programmatica regionale. Esprime coerenza con gli OS che, a livello di POR, hanno previsto l'attivazione di SIF a favore delle imprese. Tale coerenza trova riscontro nel supporto che tale Fondo intende offrire, nelle previsioni, alla crescita delle imprese definite sopra, garantendo nel contempo un migliore accesso al credito da parte delle imprese, contrastandone la riduzione della

liquidità. Contribuirà a rendere un miglior servizio sui beni essenziali in gestione di monopolio legale sostanziale.

ALLEGATO B: Descrizione degli strumenti

SCHEDA FONDO/PRODOTTO

Denominazione	Fondo regionale di Sostegno Servizi Essenziali "Fondo FOSIEG"
Asse/Obiettivo specifico/Azione POR	Azione 3.1.1
Finalità	L'Intervento finanziario è finalizzato a sostenere le imprese che hanno in gestione servizi essenziali in condizioni di monopolio legale sostanziale, con temporanee problematiche di liquidità e/o con procedure di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f., in ottica di sostegno al riequilibrio e di rafforzamento dei processi di investimento su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, mettendo a disposizione maggiori fondi a condizioni di mercato. La modalità di valutazione delle domande è "a sportello".
Beneficiari e requisiti di ammissibilità	Imprese che hanno in gestione servizi essenziali in condizioni di monopolio legale sostanziale (anche con temporanee problematiche di liquidità e/o con procedure di ristrutturazione ex art. 182bis l.f.), che presentano un Piano di Fabbisogni Finanziari mirato al riequilibrio nonché al rafforzamento su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.
Investimenti agevolabili	Piano di fabbisogno finanziario nel quale sono descritte, in particolar modo, attività da finanziare, condizioni e vincoli per le stesse attività, esigenze finanziarie per attività, con individuazione di tranche specifiche e tempistica del fabbisogno cui legare le erogazioni
Tipologia ed intensità dell'intervento finanziario	L'Intervento finanziario è previsto in regime di "non aiuto". Finanziamento del 100% del Piano Fabbisogni, a condizioni di mercato Nel rispetto delle condizioni fissate dalla Comunicazione della Commissione C(2022) 7945 del 28/10/2022 (cosiddetto "Temporary framework Ucraina") alla sezione 2.1, è possibile concedere un aiuto nei limiti max 2 mln euro
Importo minimo/massimo dell'intervento finanziario	L'Intervento finanziario complessivo, secondo le intensità di cui al punto precedente, è concedibile nella misura massima di € 22.500.000 Il Finanziamento sarà erogato in una o più soluzioni
Tasso di interesse del finanziamento	Tasso fisso applicato da Cassa Depositi e Prestiti (www.cdp.it) su finanziamenti pubblici "prestiti ordinari" a 10 anni, con inizio ammortamento 01 gennaio anno successivo
Durata del finanziamento	10 anni, oltre ad un periodo di preammortamento di max 12 mesi
Modalità di rimborso del finanziamento	Rimborso trimestrale posticipato
Garanzie a presidio del finanziamento	NESSUNA

ALLEGATO C: Controllo e Relazioni

1. Premessa

1. Il monitoraggio è il processo deputato alla regolare raccolta ed analisi delle informazioni di carattere finanziario e non finanziario, allo scopo di controllare la performance dei Fondi e di compararla con gli obiettivi stabiliti, con il budget, nonché di verificarne la conformità con i vincoli normativi e con quelli previsti dall'Accordo di finanziamento.
2. Il processo di monitoraggio è strutturato al fine di garantire che:
 - a) la realizzazione dell'operazione rispetti le condizioni applicabili, ed in particolare la normativa comunitaria sui Fondi SIE, aiuti di stato ed appalti pubblici nonché la normativa nazionale applicabile;
 - b) gli obiettivi stabiliti per la realizzazione dell'operazione siano perseguiti;
 - c) i vincoli imposti alla REGIONE CALABRIA in relazione all'utilizzo dei Fondi SIE, sia in termini di implementazione del sistema di gestione e controllo, sia in termini di implementazione del sistema di monitoraggio, siano correttamente applicati.
3. Il processo di monitoraggio garantisce quanto sopra attraverso un controllo ed una misurazione costante, utilizzando strumenti adeguati ad identificare eventuali deviazioni e/o rischi di non conformità che permettano, qualora necessario, azioni correttive tempestive.

2. Controlli sui finanziamenti concessi ai destinatari finali

1. L'articolo 11 dell'Accordo di finanziamento contiene le disposizioni ed i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle Autorità di audit, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 40 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Il Piano dei fabbisogni deve essere realizzato dalle imprese beneficiarie entro il termine indicato dall'avviso pubblico e l'impresa dovrà presentare a FINCALABRA S.p.A. tutta la documentazione necessaria a dimostrare la corretta realizzazione del Piano oltre alla conformità degli adempimenti amministrativi eventualmente previsti per l'esercizio dell'attività. Tutte le spese considerate ammissibili al termine del programma agevolato dovranno essere interamente quietanzate.
3. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di spesa sono effettuati a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa.
4. FINCALABRA S.p.A. procede ai controlli sulle agevolazioni concesse dai Fondi ai destinatari finali in conformità con le disposizioni fornite dall'Autorità di Gestione e in ragione di quanto disposto dalle proprie procedure interne, in conformità alle piste di controllo come definite nel Si. Ge. Co. del Programma.
5. Per tutti i destinatari finali, FINCALABRA S.p.A. procede alla verifica amministrativa sui destinatari delle agevolazioni mediante controlli documentali. Qualora dal controllo della documentazione presentata dal Beneficiario emergano alcune non conformità o mancanze tali da rendere il risultato del controllo non regolare, lo stesso destinatario può sanare questi elementi carenti (mancanti o incompleti) attraverso la presentazione delle necessarie ed opportune integrazioni. Se il controllo della documentazione integrativa dà esito positivo, il procedimento proseguirà con le modalità del controllo regolare.
6. Se il destinatario finale non produce la documentazione necessaria a sanare le carenze emerse durante il controllo amministrativo documentale, le relative spese saranno considerate non ammissibili con la conseguente rideterminazione del quadro di spesa ammissibile: le agevolazioni potranno quindi essere rideterminate rispetto a quanto inizialmente concesso oppure revocate completamente.

7. Qualora l'importo (oppure l'oggetto) della spesa ritenuta non ammissibile, e quindi decurtata dal programma rendicontato, renda l'intera operazione non ammissibile al contributo, FINCALABRA S.p.A. avvierà il procedimento di revoca delle agevolazioni.
8. Ulteriori verifiche in ordine alla conformità alle norme comunitarie e nazionali delle spese liquidate sono effettuate attraverso verifiche in loco anche su base campionaria di singole operazioni in corso.
9. Il campionamento è effettuato in conformità con le disposizioni fornite dall'Autorità di Gestione.

3. Comitato coordinamento della misura

1. Ai fini della valutazione della misura, è costituito un Comitato coordinamento della misura che, in composizione ordinaria, è formato da:
 - a) l'AdG del PO Calabria FESR-FSE o suo delegato, che lo presiede;
 - b) un Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali con funzioni di coordinamento;
2. Può essere convocato a partecipare alle riunioni nelle quali siano all'ordine del giorno argomenti per i quali non si prospetti conflitto di interesse, un rappresentante di FINCALABRA S.p.A.
3. Il Comitato svolge un'attività di valutazione dell'andamento dell'operazione, anche con riferimento alla quantità e qualità delle istanze di finanziamento pervenute, nonché dello stato di avanzamento dell'istruttoria delle stesse istanze.
4. Il Comitato si riunisce di norma una volta ogni sei mesi. Le riunioni sono convocate per iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti del Comitato stesso. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno due componenti.
5. Il Presidente stabilisce gli argomenti da portare all'ordine del giorno delle sedute.
6. La redazione dei verbali viene effettuata a cura della Segreteria messa a disposizione dall'AdG. I verbali debbono essere approvati al più tardi nella riunione del Comitato successiva a quella a cui si riferiscono.
7. Una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato può essere attivata se le circostanze lo richiedono. I documenti e le eventuali proposte da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati per posta elettronica certificata. In tal caso, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di invio della documentazione, i componenti devono trasmettere, via posta elettronica certificata, il parere di competenza o eventuali osservazioni. La proposta si intenderà approvata in caso di mancata espressione dei pareri di competenza ovvero in assenza di osservazioni.

4. Struttura organizzativa dello strumento di ingegneria finanziaria e sistema dei controlli interni

1. Tutte le attività operative connesse con la promozione dello strumento, l'istruttoria delle domande di agevolazione, le verifiche sulla corretta realizzazione delle spese, sono attribuite all'area/unità competente sulla base della disposizione organizzativa vigente di FINCALABRA S.p.A.
2. In tale ambito le attività operative sono affidate sia ad un gruppo di lavoro nel cui ambito operano risorse professionalizzate con specifica esperienza. Eventuali selezioni di professionisti esterni avverranno attraverso procedure di evidenza pubblica.
3. Il gruppo di lavoro è coordinato da un Program Manager individuato da FINCALABRA S.p.A. sulla base della disposizione organizzativa vigente di FINCALABRA S.p.A. Il dimensionamento e gli specifici ruoli attribuiti alle singole risorse nell'ambito del gruppo di lavoro sono definiti da

FINCALABRA S.p.A., su proposta del Responsabile di Asset, sulla base della disposizione organizzativa vigente e in ottemperanza con quanto previsto dalle esigenze di separazione dei ruoli ai sensi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché con quanto specificato nelle procedure interne.

4. La gestione dei processi amministrativi e contabili afferenti ai Fondi è affidata all'UOC di competenza di FINCALABRA S.p.A. sulla base della disposizione organizzativa pro tempore vigente. A tal fine, l'area/unità operativa competente:
 - a) cura la gestione dei Fondi istituiti ai sensi dell'Accordo di finanziamento stipulato con la REGIONE CALABRIA;
 - b) effettua il monitoraggio della disponibilità dei fondi necessari ad effettuare le erogazioni;
 - c) effettua i pagamenti a valere sul Fondo previa acquisizione del nulla osta all'erogazione;
 - d) cura i rapporti con la Banca presso la quale sono depositate le risorse.
5. Le risorse relative ai prestiti vengono rimborsate a FINCALABRA S.p.A. sulla base dei piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti.
6. In caso di estinzione anticipata, le risorse saranno restituite in una unica soluzione.
7. In caso di default del singolo finanziamento, le risorse sono restituite a FINCALABRA S.p.A. al termine delle procedure di recupero.
8. Le spese per il recupero del credito (ivi incluse le spese legali) sono a totale carico del Destinatario del finanziamento.
9. La REGIONE CALABRIA garantisce lo svolgimento dei controlli su FINCALABRA S.p.A. ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei Regolamenti Delegati.
10. La REGIONE CALABRIA effettua i controlli su FINCALABRA S.p.A. finalizzati a verificare l'esistenza di contabilità separata, il rispetto dei modelli di controllo e degli obblighi previsti nell'Accordo di finanziamento sottoscritto fra le parti.
11. Con specifico riferimento al sistema dei controlli interni di FINCALABRA S.p.A., al fine di mantenere un corretto assetto dei controlli, i compiti e le responsabilità relative alla gestione delle attività previste dall'Accordo di Finanziamento saranno assegnati nel pieno rispetto della separazione dei ruoli, in particolare è previsto che:
 - a) le attività di erogazione dei finanziamenti saranno disposte dai soggetti delegati alla verifica sul corretto utilizzo dei conti correnti, presso cui sono depositate le somme ed a cui non sono attribuiti compiti nelle fasi di istruttoria e di controllo;
 - b) le attività di rilevazione dei ritardi dei pagamenti e di andamenti anomali dei crediti saranno di competenza dell'area/unità operativa competente sulla base della disposizione organizzativa vigente, attraverso strumenti informatici e flussi informativi inviati dalla Banca presso cui sono depositate le risorse;
 - c) la gestione dei precontenziosi e contenziosi con i beneficiari verrà effettuata dall'area/unità operativa competente sulla base della disposizione organizzativa pro tempore vigente.
12. Il sistema di controllo interno è definito come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, il presente Accordo, le disposizioni interne di FINCALABRA S.p.A.
13. I controlli di linea rappresentano il presidio nell'ambito del sistema dei controlli interni. La responsabilità dei controlli di linea è attribuita all'area/unità operativa di FINCALABRA S.p.A. competente sulla base della disposizione organizzativa pro tempore vigente. FINCALABRA S.p.A., per le attività svolte dagli addetti di ciascuna Area, assicura il mantenimento di un

sistema dei controlli interni efficiente ed efficace commisurato ai rischi connessi con l'operatività aziendale.

14. Per le attività connesse alla gestione dei Fondi, relativamente ai controlli sulle operazioni, FINCALABRA S.p.A.:

- a) predisporrà, in accordo con la REGIONE CALABRIA, le procedure operative per lo svolgimento dei compiti assegnati per la gestione delle iniziative nelle quali sono descritte le attività ed i controlli di competenza di ciascuna Area per la corretta esecuzione dei compiti assegnati;
- b) si doterà di applicativi informatici gestionali, integrati con il sistema contabile, attraverso i quali gestire e registrare le attività connesse alla concessione e gestione del credito (fasi di istruttoria, delibera, erogazione, gestione incassi e scaduti);
- c) definirà con la Banca presso cui sono depositate le risorse, accordi di servizio per la tempestiva rilevazione dei flussi finanziari relativi agli incassi delle rate dei finanziamenti concessi, ai fine di monitorare l'andamento dei crediti e rilevare i segnali di deterioramento.

15. Per le attività connesse alla gestione della misura sono previsti report e flussi informativi al vertice aziendale finalizzati a:

- a) monitorare l'utilizzo dei Fondi e delle consistenze nel rispetto delle disponibilità e dei vincoli di destinazione previsti dalla REGIONE CALABRIA;
- b) descrivere l'andamento dei crediti attraverso le classificazioni definite;
- c) monitorare gli impieghi della liquidità, sia in termini di rendimento che di rischio, ed il rispetto dei limiti stabiliti nella convenzione sottoscritta con la Banca presso cui sono depositate le risorse.

16. I controlli interni sono altresì orientati all'individuazione di andamenti anomali, violazioni di procedure e/o regolamentazioni e, più in generale, a valutare la funzionalità del complessivo sistema di controllo interno.

I controlli interni sono espletati dall'area/unità operativa competente di FINCALABRA S.p.A. sulla base della disposizione organizzativa pro tempore vigente, al di fuori delle linee operative a rapporto diretto del Consiglio di Amministrazione e/o suo Delegato. Essi operano sulla base di regolamenti/documenti interni alla Società, approvati dallo stesso Organo.

17. Ai fini di cui al presente articolo, FINCALABRA S.p.A. avrà cura di comunicare all'Amministrazione regionale le aree/unità operative competenti ai sensi della disposizione organizzativa vigente destinate al presidio delle attività nello stesso richiamate.

5. Predisposizione delle relazioni

1. FINCALABRA S.p.A. provvede a trasmettere le Relazioni previste dall'Accordo di finanziamento all'articolo 21.

6. Rendicontazione dei costi sostenuti

1. I costi sostenuti da FINCALABRA S.p.A. per la gestione dei Fondi sono ammissibili nei limiti previsti dagli articoli 12 e 13 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014.
2. FINCALABRA S.p.A. renderà i costi sostenuti per la gestione dei Fondi, secondo le modalità di rendicontazione approvate ai sensi dell'articolo 19, comma 9, dell'Accordo di finanziamento.
3. La rendicontazione dei costi sarà effettuata con cadenza semestrale.
4. I costi di gestione sono prelevati dai fondi disponibili del conto bancario intestato ai Fondi, previa approvazione del rendiconto semestrale da parte del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali e dall'AdG ed accreditati sul conto bancario di FINCALABRA S.p.A. relativo alle spese di funzionamento della società

per la REGIONE CALABRIA

per FINCALABRA S.p.A.
